

Circolare 2016/3 ORSA

Principi per lo svolgimento di un'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (ORSA) e il rendiconto alla FINMA

Riferimento: Circ. FINMA 16/3 «ORSA»
 Data: 3 dicembre 2015
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2016
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b, 29
 LSA art. 22
 OS art. 96a, 195

Destinatari															
LBCR		LSA		LBVM	LInFi				LlCol			LRD	Altri		
Banche															
Gruppi e congl. finanziari															
Altri intermediari															
Assicuratori	X														
Gruppi e congl. assicurativi	X														
Intermediari assicurativi															
Commercianti di val. mobiliari															
Sedi di negoziazione															
Controparti centrali															
Depositari centrali															
Repertori di dati sulle nego-															
Sistemi di pagamento															
Partecipanti															
Direzioni dei fondi															
SICAV															
Società in accomandita per															
J.G.G.															
SICAF															
Banche depositarie															
Gestori patrimoniali di ICC															
Distributori															
Rappresentanti di ICC esteri															
Altri intermediari															
OAD															
IFDS															
Assoggettati OAD															
Società di audit															
Agenzie di rating															

I. Scopo	nm.	1–2
II. Ambito di applicazione	nm.	3–4
III. Disposizioni generali	nm.	5–13
IV. Componenti dell'ORSA	nm.	14–31
A Prospettiva lungimirante	nm.	17–20
B Profilo di rischio complessivo	nm.	21–25
C Fabbisogno complessivo di capitale	nm.	26–29
D Misure di riduzione dei rischi	nm.	30–31
V. Svolgimento dell'ORSA	nm.	32–33
VI. Documentazione interna	nm.	34–36
VII. Rapporto alla FINMA	nm.	37–48
VIII. Obblighi e scadenze di presentazione del rapporto	nm.	49–51
IX. Disposizione transitoria	nm.	52

I. Scopo

Le imprese di assicurazione, i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi sotto vigilanza statale devono essere organizzati in modo tale da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali (cfr. art. 22 in combinato disposto con gli artt. 67 e 75 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01]). Ai sensi dell'art. 96a in combinato disposto con l'art. 195 cpv. 1 e l'art. 204 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) essi effettuano almeno una volta all'anno un'autovalutazione lungimirante della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment*, ORSA). 1

La presente circolare concretizza le disposizioni ai sensi del diritto in materia di vigilanza concernenti l'ORSA. 2

II. Ambito di applicazione

La presente circolare si applica a tutte le imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b LSA nonché ai gruppi e ai conglomerati assicurativi (gruppi assicurativi) ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con gli artt. 65 e 73 LSA assoggettati alla vigilanza dei gruppi e dei conglomerati assicurativi. 3

Tali imprese di assicurazione e gruppi assicurativi vengono di seguito denominati "assicuratori". 4

III. Disposizioni generali

Nel quadro della presente circolare occorre considerare le peculiarità, la dimensione e la complessità dell'assicuratore e tenere conto del principio di proporzionalità. 5

Le *captive* di riassicurazione possono svolgere un ORSA semplificato. La FINMA informa le imprese di assicurazione in questione in merito alle semplificazioni consentite. 6

L'ORSA comprende l'insieme dei processi e delle procedure dell'assicurato utilizzati: 7

- per l'identificazione, la valutazione, la sorveglianza e la gestione dei rischi durante il periodo di pianificazione e il relativo rendiconto; e 8
- per determinare l'adeguatezza patrimoniale (cioè il raffronto tra fabbisogno di capitale e capitale disponibile) durante il periodo di pianificazione. 9

Il consiglio di amministrazione dell'assicuratore garantisce la messa a punto e l'impiego di un ORSA. 10

L'ORSA viene preso in linea di conto nel momento in cui la strategia commerciale viene sviluppata ed è parte integrante del piano aziendale. Il consiglio di amministrazione e la direzione integrano i risultati dell'ORSA nei loro processi decisionali; verificano periodicamente l'adeguatezza dell'ORSA ai fini della gestione d'impresa. 11

L'ORSA soggiace alle direttive e ai requisiti per un sistema di controllo interno efficace e adeguato all'attività svolta; l'assicuratore definisce i corrispondenti controlli chiave e li documenta. 12

L'assicuratore redige i principi che disciplinano il proprio ORSA in una direttiva scritta (ORSA *policy*). Fissa per iscritto le tappe del processo ORSA (progettazione). Quest'ultima può essere parte integrante dell'ORSA *policy*. 13

IV. Componenti dell'ORSA

L'ORSA considera tutte le attività dell'assicuratore essenziali dal punto di vista del rischio; l'essenzialità deve essere definita dall'assicuratore. 14

Le imprese di assicurazione considerano le imprese legate economicamente. 15

I gruppi assicurativi considerano tutte le unità rispettivamente gli ambiti regolati e non regolati in Svizzera e all'estero. Se disponibili, considerano anche gli ambiti essenziali fuori bilancio e non consolidati. 16

A. Prospettiva lungimirante

L'ORSA include tutto il periodo di pianificazione, che corrisponde al periodo temporale impiegato nel piano aziendale e comprende la situazione attuale dell'esercizio in corso e di almeno altri due anni. 17

La prospettiva lungimirante dell'ORSA viene determinata tramite diversi scenari durante l'intero periodo di pianificazione, nei quali la successione causale di eventi e di misure deve essere considerata nell'arco del periodo di pianificazione. 18

Gli scenari vengono selezionati, specificati, analizzati e documentati dall'assicuratore. Devono tenere conto della situazione di rischio individuale dell'assicuratore. Quest'ultimo esamina gli scenari per lui rilevanti al momento dell'analisi, compresi gli scenari avversi, e almeno uno scenario che potrebbe condurre a una minaccia esistenziale. 19

Nel quadro del rendiconto, la FINMA può respingere gli scenari affinché vengano adeguati. 20

B. Profilo di rischio complessivo

L'assicuratore determina il proprio profilo di rischio complessivo sotto forma di una 21

descrizione esaustiva e di una stima della propria situazione di rischio. Il profilo di rischio complessivo copre i rischi durante il periodo di pianificazione, indipendentemente dal fatto che tali rischi vengano valutati o meno dal punto di vista quantitativo o qualitativo.

Gli scenari impiegati nell'ORSA sono rappresentativi del profilo di rischio complessivo e coprono tutti gli aspetti essenziali di tale profilo. 22

L'assicuratore impiega un metodo per determinare i rischi essenziali che tenga conto delle sue peculiarità e renda comparabili i rischi al di là delle categorie di rischio. Egli definisce le categorie di rischio da utilizzare. Il fatto di mostrare i rapporti di dipendenza fra i diversi rischi è una componente importante della determinazione del profilo di rischio complessivo. 23

Ogni concentrazione del rischio essenziale determinata in conformità al nm. 23 – in particolare per quanto riguarda categorie di rischio, generatori di rischio, tipologie di attività, fattori geografici o controparti – deve essere elencata e analizzata; deve inoltre confluire nella stima della situazione di rischio. 24

Occorre inoltre esaminare i rischi che risultano in particolare dalla struttura di partecipazione e da transazioni interne all'impresa (*intragroup transactions*) tra le unità dell'assicuratore e dal fatto che le risorse di liquidità e di capitale dell'assicuratore sono probabilmente ubicate in giurisdizioni differenti. 25

C. Fabbisogno complessivo di capitale

Nel corso di ogni anno del periodo di pianificazione, l'assicuratore determina e valuta l'adeguatezza patrimoniale per ogni scenario e nelle prospettive rilevanti. 26

Per quanto riguarda le prospettive rilevanti, le prospettive regolamentari sono prescritte; le rimanenti prospettive devono essere imperativamente considerate, purché vengano impiegate dall'assicuratore per la gestione dell'attività. 27

La determinazione del capitale disponibile avviene tenendo in considerazione la pianificazione dell'attività, segnatamente gli obiettivi in termini di utili, la gestione del capitale e la politica di dividendi. Il capitale disponibile deve inoltre essere valutato anche dal punto di vista della qualità, della multifunzionalità e della fungibilità. 28

Il fabbisogno complessivo di capitale dell'assicuratore viene determinato in base al profilo di rischio complessivo e in considerazione di tolleranza al rischio, pianificazione dell'attività e misure di riduzione dei rischi. 29

D. Misure di riduzione dei rischi

L'assicuratore esamina le misure di riduzione dei rischi esistenti e altre eventuali misure preventive e situative di riduzione dei rischi sulla base del profilo di rischio complessivo e del fabbisogno complessivo di capitale, in considerazione della propensione e della 30

tolleranza al rischio specifiche all'impresa.

L'ORSA fornisce informazioni sull'efficacia delle misure di riduzione dei rischi selezionate e in particolare di quelle esistenti. Occorre indicare l'effetto di tali informazioni sulla scelta e l'implementazione delle misure di riduzione dei rischi. 31

V. Svolgimento dell'ORSA

L'assicuratore svolge l'ORSA almeno una volta all'anno. 32

Cambiamenti sostanziali della situazione di rischio possono comportare lo svolgimento integrale o parziale dell'ORSA a intervalli più ravvicinati. 33

VI. Documentazione interna

Le singole fasi del processo di svolgimento dell'ORSA devono essere documentate. 34

L'assicuratore documenta adeguatamente i risultati dell'ORSA. 35

Deve essere garantito che i funzionari e gli organi rilevanti dell'assicuratore siano a conoscenza del contenuto della documentazione. 36

VII. Rapporto alla FINMA

Le imprese di assicurazione presentano alla FINMA un rapporto sui risultati dell'ORSA. 37

I gruppi assicurativi presentano alla FINMA un rapporto consolidato sui risultati dell'ORSA. La granularità del rapporto consolidato deve essere scelta in modo tale che sia la visione aggregata a livello di gruppo sia le più importanti unità, comprese le imprese di assicurazione assoggettate alla vigilanza individuale della FINMA, vengano indicate separatamente. 38

Le imprese di assicurazione legate economicamente che non sono sottoposte né alla sorveglianza dei gruppi né a quella dei conglomerati possono per analogia presentare un rapporto in conformità al nm. 38. 39

Il rapporto è un documento a sé stante e contiene almeno le seguenti componenti: 40

- *management summary*; 41
- componenti dell'ORSA in conformità ai nm.13–30, compresi 42
 - descrizione della procedura nonché delle presupposizioni e delle semplificazioni 43

impiegate,	
• motivazione sottostante alla scelta degli scenari, delle prospettive di adeguatezza patrimoniale e delle misure di riduzione dei rischi, e	44
• risultati a livello qualitativo e quantitativo;	45
• conclusioni relative ai risultati e alla stima dell'efficacia dell'ORSA come strumento di gestione dell'impresa;	46
• definizioni concettuali.	47
Il rapporto deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione. Deve essere inoltrato con firma giuridicamente valida.	48

VIII. Obblighi e scadenze di presentazione del rapporto

Le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 2 e 3 e i gruppi assicurativi presentano ogni anno alla FINMA un rapporto concernente i risultati dell'ORSA. La FINMA può ordinare che il rendiconto sia presentato a intervalli più brevi, se questo è indicato dalla situazione di rischio.	49
Il rapporto da inoltrare annualmente viene inoltrato al termine della pianificazione delle attività, ma al più tardi entro il 31 gennaio del primo anno di pianificazione.	50
Le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 4 e 5 e le <i>captive</i> di riassicurazione sono esonerate dall'obbligo di rendiconto alla FINMA fino a nuovo avviso. Se lo richiede la situazione di rischio individuale, la FINMA può richiedere alle summenzionate imprese di assicurazione di presentare un rapporto sui risultati dell'ORSA.	51

IX. Disposizione transitoria

I gruppi assicurativi inoltrano il rapporto per la prima volta entro il 31 gennaio 2016 al più tardi, le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 2 e 3 entro il 31 gennaio 2017 al più tardi.	52
---	----